

## **Decreto n. 2213 del 11 Dicembre 2020**

### **PROROGA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI UNA UNITA' DI PERSONALE ASSUNTA PRESSO LA STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE.**

#### **Visti:**

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia- Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1' agosto 2012 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" e visto in particolare l'articolo 2 che dispone l'istituzione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012;
- l'art. 3 bis del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 "*disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento*

*patrimoniale delle imprese del settore bancario”;*

- il Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, ed in particolare l'articolo 3 bis comma 2, come modificato e integrato dall'art. 1, comma 760, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205:

*“Al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, i commissari delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara sono autorizzati ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le annualità 2017, 2018 e 2019, per poter garantire analoghe dotazioni di personale in essere e analoghi livelli qualitativi delle prestazioni,, nei medesimi limiti di spesa previsti per le annualità 2015 e 2016 e con le modalità di cui al comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il seguente riparto percentuale: il 78 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni; il 16 per cento alla struttura commissariale della regione Emilia-Romagna; il 4 per cento alle citate prefetture-uffici territoriali del Governo e il 2 per cento alla citata Soprintendenza.*

*Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati per la ricostruzione, senza pregiudicare interventi e risorse finanziarie già programmati e da programmare di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;*

- il comma 1001 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha prorogato al 31/12/2020 la sopra citata autorizzazione;

**Visto** altresì il comma 2bis dell'articolo 11 del Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2018 e il successivo art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato ulteriormente il suddetto stato di emergenza al 31 dicembre 2020;

**Visto** inoltre il comma 6 art. 15 del Decreto-Legge n. 162/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 8/2020 (Milleproroghe 2020) che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021;

**Vista** la propria ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 e s.m.i., con la quale vengono dettate le "Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge, e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012";

**Preso** atto che:

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

**Visto** l'art. 36 del D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii, che disciplina l'utilizzo di contratti di lavoro flessibile nel pubblico impiego;

**Visto** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto Funzioni locali firmato in data 21 maggio 2018, in particolare l'art. 50 "Contratto di lavoro a tempo determinato";

**Precisato** che il D.Lgs. n. 81/2015 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e ss.mm.ii, trova applicazione per

i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni nella sua stesura vigente alla data del 13 luglio 2018, anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese";

**Dato atto che**, con decreto commissariale n. 338/19 è stata disposta presso la propria struttura l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, per esigenze straordinarie derivanti dagli eventi sismici del maggio 2012, della collaboratrice **LUSETTI LORENA** nata a Bologna il 02-03-1961, per lo svolgimento delle attività attinenti alla categoria C posizione economica C.1, profilo professionale C.A "Istruttore amministrativo" con assegnazione alle dipendenze funzionali dell'Avvocatura regionale dal 01-03-2019 al 31-12-2020;

**Richiamate** le motivazioni che avevano determinato l'assunzione della collaboratrice citata, di cui al decreto commissariale sopra richiamato, e rilevata la necessità di garantire continuità al supporto svolto nell'ambito delle attività conseguenti gli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, anche a seguito di una ricognizione delle esigenze effettuata secondo quanto evidenziato per le vie brevi dalla struttura coinvolta;

**Ritenuto** di prorogare senza soluzione di continuità il rapporto di lavoro con contratto a tempo determinato della collaboratrice Lusetti Lorena sopra indicata, per una durata complessivamente non superiore ai 36 mesi, dal 01-01-2021 fino al 30-09-2021 compreso;

**Dato** atto che le spese derivanti dal presente atto saranno ricomprese nel Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di Regione, istituito con l'art. 2 del D.L. n. 74/2012 come convertito in legge e ss.mm.ii.;

## D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di prorogare il rapporto di lavoro con contratto a tempo determinato presso la struttura commissariale della collaboratrice **LUSETTI LORENA** nata a Bologna il 02-03-1961, per lo svolgimento delle attività attinenti alla categoria

C posizione economica C.1, profilo professionale C.A. "Istruttore amministrativo" assegnata alle dipendenze funzionali dell'Avvocatura regionale, dal 01-01-2021 al 30-09-2021;

- 2) di dare atto che le parti interessate provvederanno alla sottoscrizione di un contratto integrativo recante la nuova data di scadenza del rapporto di lavoro prorogato;
- 3) di dare atto che alla spesa derivante dalla proroga disposta col presente provvedimento si provvederà mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 2 del D.L. 74/2012 come convertito in legge e ss.mm. ii., nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di Regione;
- 4) di stabilire che per gli aspetti operativi riguardanti la gestione ed amministrazione del proprio personale si farà riferimento a quanto previsto nella convenzione di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2084/2015.

Bologna,

Stefano Bonaccini

(firmato digitalmente)